

REGOLAMENTO FONDO PER PERDITE IDRICHE ISPEZIONABILI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Viacqua Spa
del 21/12/2023

PREMESSA

Le perdite d'acqua sulla rete pubblica sono gestite da Viacqua S.p.a. quale Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito anche "il Gestore") e le spese di riparazione sono a carico della stessa. Viacqua S.p.a. è responsabile della rete fino al contatore 'dell'Utente; dunque, il monitoraggio delle perdite sull'impianto idrico privato a valle del contatore è una responsabilità di ogni Utente e le spese di riparazione sono a suo carico. Ogni Utente risponde infatti della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni a valle del contatore. Anche ai fini della conservazione della risorsa, l'Utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore.

Non è né compito né responsabilità del Gestore del Servizio Idrico Integrato segnalare la presenza di possibili perdite a valle del misuratore. La periodica lettura dei contatori effettuata dal Gestore, anche a mezzo di ditte incaricate dallo stesso, può solo contribuire a rilevare e quindi segnalare all'Utente eventuali consumi anomali derivanti da perdite idriche occulte o ispezionabili.

A decorrere dalla data indicata in frontespizio, il Gestore ha istituito il "Fondo per perdite idriche ispezionabili" (di seguito anche "il Fondo") a tutela dell'Utenza in caso di consumi eccezionali per perdite idriche ispezionabili a valle del misuratore.

Il Fondo, di competenza degli Utenti e gestito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato secondo le regole convenute nel presente Regolamento, è alimentato dalle quote annuali versate dagli Utenti aderenti allo stesso ed è utilizzato per gli importi posti a carico del Fondo in caso di perdita idrica ispezionabile, negli importi e alle condizioni di seguito descritte.

L'Utente aderente al Fondo, qualora abbia maturato consumi eccezionali a fronte di perdite idriche ispezionabili a valle del misuratore, e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, può richiedere al Gestore di determinare quale quota degli importi dovuti al Gestore per i consumi viziati dalla perdita ispezionabile vada posta a carico del Fondo per le perdite idriche ispezionabili, in applicazione delle regole di seguito indicate, e quindi di attingere al Fondo per coprire tale quota.

Si ricorda che la diversa materia delle perdite occulte è disciplinata dall'art. 19 della delibera ARERA n. 218/2016/R/IDR (integrata e modificata dalla delibera del 21 dicembre 2021 609/2021/R/IDR c.d. "TIMSII"), norma recepita all'art. 17 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato di Viacqua S.p.a. approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente documento disciplina le modalità di accesso ed utilizzo del "Fondo per perdite idriche ispezionabili" a parziale esonero dei corrispettivi per i consumi eccezionali dovuti a perdite idriche ispezionabili a valle del misuratore.
2. Ciascun Utente, titolare di un contratto di fornitura del S.I.I., ha facoltà di aderire volontariamente a detto Fondo. In caso di perdita idrica ispezionabile, l'Utente aderente al Fondo, nel rispetto quanto stabilito nel presente Regolamento, potrà richiedere al Gestore di determinare quale quota dei consumi viziati da perdita ispezionabile risulti coperta dal

Fondo. I residui importi non posti a carico del Fondo resteranno a carico dell'Utente e dovranno essere pagati dall'Utente stesso al Gestore.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI PERDITA ISPEZIONABILE

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si definisce **“perdita ispezionabile”** la perdita non rilevabile esternamente in modo diretto e visibile che interessi parti di impianti o tubazioni collocate all'interno di pozzetti, nicchie o altri elementi ispezionabili dall'Utente.

2. Fanno parte delle “perdite ispezionabili” anche quelle dovute alla mancata funzionalità degli organi di intercettazione e regolazione del flusso d'acqua, non direttamente visibili ma manutentabili, poiché siti in pozzetto, nicchia o altro manufatto che li contiene.

3. Ferma la disciplina in materia di perdite occulte di cui all'art. 19 della delibera ARERA n. 609/2021 (609/2021/R/idr, c.d. “TIMSII”), come recepita nel Regolamento del SII, **non sono “perdite ispezionabili”** le perdite:

a) direttamente visibili dall'Utente;

b) dovute al malfunzionamento di:

- cassette wc;

- rubinetti di ogni genere (anche se posti in pozzetto, nicchia o altro elemento ispezionabile);

- accessori collegati all'impianto idrico come frigoriferi, fabbricatori di ghiaccio, spillatori di bevande, impianti domestici di trattamento dell'acqua, impianti di condizionamento ad acqua, ed ogni altro accessorio collegato all'impianto idrico;

c) causate da danni in occasione di interventi di riparazione effettuati dall'Utente, o conseguenti a rotture provocate dall'Utente o da terzi;

d) derivanti da contatore rotto dal gelo.

4. Per tutte le altre definizioni si rimanda integralmente al Regolamento del S.I.I. di Viacqua S.p.a.

ART. 3 - MODALITÀ DI ADESIONE AL FONDO E DECORRENZA

1. La possibilità di accedere al Fondo è riservata agli Utenti aderenti allo stesso. L'adesione al Fondo è volontaria e avviene previa compilazione e sottoscrizione di apposito modulo e pagamento della quota annuale di adesione, di cui all'art. 4, che sarà addebitata nella prima bolletta utile. In ipotesi di mancato pagamento della predetta bolletta, l'adesione al Fondo non è perfezionata. L'adesione sarà perfezionata alla data di ricezione del pagamento e avrà validità annuale per l'anno di riferimento (01/01 - 31/12).

2. L'adesione al Fondo comporta l'addebito di una quota annuale di adesione (1/01 – 31/12) che è dovuta per l'intero importo indipendentemente dalla data di adesione, non essendo né frazionabile né rimborsabile, nemmeno parzialmente.

3. L'utenza al momento dell'adesione non deve avere perdite in corso.

4. L'adesione al Fondo comporta l'accettazione integrale del presente Regolamento.

5. L'aderente al Fondo potrà ottenere il beneficio per le perdite idriche ispezionabili originate nell'arco temporale di adesione al Fondo pro quota per il periodo di adesione.

ART. 4 - QUOTA DI ADESIONE AL FONDO

1. La quota annua di adesione è da corrispondersi per ogni utenza servita.
2. In caso di Utenze con contatori a servizio di più unità immobiliari la quota annua di adesione verrà obbligatoriamente applicata tante volte quante sono le unità immobiliari servite.
3. La quota iniziale di adesione al Fondo è determinata come segue:

USO	QUOTA ANNUA ADESIONE FONDO PER OGNI UNITÀ IMMOBILIARE
DOMESTICO	€ 5
USI DIVERSI DAL DOMESTICO	€ 10

4. Con la finalità di mantenere la consistenza del Fondo adeguata nel tempo alle necessità di copertura da parte degli Utenti aderenti, Viacqua provvederà periodicamente a:
 - a) monitorare la numerosità degli utenti aderenti e la numerosità e tipologia di perdite idriche ispezionabili verificatesi nell'anno precedente;
 - b) valutare di conseguenza l'adeguatezza della quota di adesione annuale;
 - c) rideterminare, laddove necessario, la quota annuale di adesione al Fondo per l'anno successivo, al fine di garantire agli Utenti aderenti una consistenza del Fondo adeguata.

ART. 5 - RECESSO DAL FONDO

1. L'adesione al Fondo decorre dal 01.01 al 31.12 di ogni anno e, salvo recesso da comunicarsi per iscritto mediante apposito modulo entro il 30.11 di ciascun anno, si rinnoverà tacitamente per l'anno successivo. La quota di adesione verrà addebitata nella prima bolletta utile. Al mancato o ritardato pagamento della bolletta si applica quanto ivi previsto all'art. 3, comma 1.
2. L'Utente ha sempre la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal Fondo inoltrando al Gestore il modulo di recesso opportunamente compilato e sottoscritto. L'adesione, in tal caso, cesserà dal 01.01 dell'anno successivo.
3. L'adesione decade automaticamente con la cessazione, per qualsivoglia motivo (voltura, subentro, cessazione per morosità, ecc.), del rapporto contrattuale d'utenza.
4. La quota versata non è mai rimborsabile, nemmeno in caso di cessazione infrannuale, a qualsivoglia titolo, del rapporto contrattuale di fornitura e/o di recesso dal Fondo.

ART. 6 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL FONDO

1. Il Fondo ha natura di strumento di solidarietà tra gli Utenti aderenti che demandano al Gestore l'attività di raccolta e gestione dello stesso.
2. Il Gestore non ricaverà alcun vantaggio economico dalla gestione del Fondo: l'intero importo accantonato è infatti completamente destinato alla copertura degli oneri che gli utenti aderenti affrontano nel caso di perdite idriche ispezionabili.
3. Qualora le risorse del Fondo non consentissero di soddisfare le richieste di tutela pervenute per le perdite idriche ispezionabili, VIACQUA provvederà con risorse proprie all'integrazione dello stesso, a titolo di anticipo, recuperando quanto integrato non appena la capienza del Fondo lo consenta. Qualora risultasse che VIACQUA per due anni consecutivi abbia dovuto provvedere direttamente con risorse proprie all'integrazione del Fondo Viacqua si riserva la facoltà di estinguere lo stesso, dandone preavviso minimo di 6 mesi agli Utenti aderenti.
4. Il Fondo può essere unilateralmente estinto a discrezione di VIACQUA ovvero per cause di forza maggiore, quali ad esempio disposizioni legislative e/o regolamentari. In caso di estinzione del Fondo, VIACQUA provvede a darne comunicazione all'utenza interessata con un preavviso minimo di 6 mesi dalla cessazione del Fondo stesso. In questo caso Viacqua restituirà eventuali residui del Fondo, pro quota, agli utenti attivi aderenti allo stesso alla data del 31.12.
5. Il Gestore utilizzerà le risorse disponibili nel rispetto del presente Regolamento unicamente a beneficio degli Utenti aderenti.
6. Si precisa che la perdita idrica sarà comunque fatturata (oltre IVA di legge) per intero; il Fondo sarà utilizzato a parziale/totale compensazione della somma dovuta.

ART. 7 - CONDIZIONI PER OTTENERE IL BENEFICIO

1. La tutela è subordinata all'accertamento della perdita idrica ispezionabile da parte dell'Utente e all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione della stessa.
2. L'Utente può richiedere l'attivazione della tutela prevista dal presente Regolamento solo se il consumo medio giornaliero rilevato nel periodo di perdita risulti almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento.
3. È onere dell'Utente, per ottenere il beneficio, presentare una richiesta scritta (modulo disponibile sul sito Viacqua.it), corredata da idonea documentazione comprovante la tempestiva riparazione.
4. L'istanza di rimborso, congiuntamente alla documentazione relativa all'avvenuta riparazione della perdita, dovrà pervenire al Gestore entro 3 mesi dalla data di emissione della prima fattura contenente l'anomalia nei consumi. La trasmissione dell'istanza, completa di tutti i documenti richiesti, sospende i termini di pagamento della fattura contenente l'anomalia nei consumi. L'impossibilità di effettuare la riparazione entro i termini richiesti dovrà essere comprovata e comunicata al Gestore sempre entro il termine di cui sopra. Trascorsi inutilmente i 3 mesi, senza adeguata richiesta dell'Utente, la pratica sarà archiviata d'ufficio e non sarà riconosciuta dal Gestore alcuna tutela.

5. In esito alla ricezione dell'istanza, il Gestore si riserva la possibilità di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire alternativamente:
- a) d'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'Utente; è facoltà del Gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;
 - b) previo appuntamento, con sopralluogo da parte del personale del Gestore, a cui l'Utente deve consentire l'accesso fino al punto oggetto della riparazione.
6. L'Utente che risulti insolvente nei confronti del Gestore per bollette diverse da quella interessata dal consumo anomalo e/o anche per Utenze (cessate e/o attive) diverse da quella aderente al Fondo, non potrà usufruire del ristoro fintanto che non siano stati saldati gli importi insoluti.

ART. 8 - CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BENEFICIO

1. La tutela consiste nella copertura da parte del Fondo della quota parte, individuata come disposto dal presente Regolamento, del corrispettivo dovuto al Gestore in relazione al consumo derivante da perdita idrica ispezionabile in esito alla rideterminazione della quota parte residua di corrispettivo che rimarrà dovuto dall'Utente al Gestore. La tutela sarà applicata dalla data dell'ultima lettura priva di anomalie fino alla data di riparazione, attestata dall'Utente, con relativa lettura del contatore.
2. L'ammontare del volume di acqua consumata durante il periodo in cui si è verificata la perdita, che rimarrà a carico dell'Utente, sarà così articolato:
- a) applicazione della tariffa vigente applicabile alla tipologia d'uso cui l'utenza appartiene per il volume di consumo medio giornaliero di riferimento dell'Utenza, maggiorato del 50%;
 - b) applicazione della tariffa base della tipologia d'uso cui l'utenza appartiene per la differenza tra i volumi effettivamente registrati e quelli determinati come da lett. a);
3. È quindi a carico del Fondo la differenza tra il corrispettivo dovuto al Gestore e fatturato in relazione al consumo derivante da perdita idrica ispezionabile e quello rideterminato in esito all'attivazione della tutela, come previsto al punto che precede, si veda l'esemplificazione qui sotto:

Esempio

Periodo interessato alla perdita = a partire dalla data dell'ultima lettura reale priva di anomalie, fino alla data di riparazione della perdita

Consumo del periodo suddetto viziato da perdita= 280 mc

Media storica dei consumi riproporzionata sullo stesso periodo = 100 mc

Media storica dei consumi riproporzionata e maggiorata del 50% = 150 mc

Volume coperto da Fondo = 130 mc

4. Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali.

5. Nel caso in cui il periodo antecedente la perdita sia minore di due anni rispetto all'attivazione dell'utenza, il consumo medio giornaliero di riferimento potrà essere commisurato sulla base di quello rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente la perdita.
6. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza, o con giudizio motivato del Gestore in accordo con l'Utente, in base ai consumi rilevati in un congruo periodo successivo alla riparazione.
7. Se si dimostra che la perdita è avvenuta nell'ambiente, si ha l'esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione per il volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento.
8. Il Fondo copre i soli costi derivanti dai maggiori consumi, restando escluso ogni eventuale ulteriore onere e danno, diretto o indiretto, cagionato all'Utente o a terzi dalla perdita ispezionabile.
9. L'importo massimo oggetto di tutela – quale differenza tra gli importi dovuti in esito alla perdita ispezionabile e quelli rideterminati in esito all'attivazione della tutela – con riferimento al singolo Utente aderente è pari ad € 5.000 nel triennio di adesione continuativa. La parte eccedente rimarrà a carico dell'Utente.

ART. 9 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

1. È facoltà del Gestore quella di modificare il presente Regolamento, ferma la possibilità dell'Utente di attivare il recesso di cui all'art. 5. Eventuali modifiche saranno comunicate agli Utenti aderenti mediante avviso inserito nella prima bolletta utile avente dicitura "Proposta di modifica unilaterale del Regolamento del Fondo Per Perdite Idriche Ispezionabili".
2. Il Cliente che non ritenesse di accettare le modifiche potrà recedere dal Fondo dandone comunicazione in forma scritta entro 30 giorni dal ricevimento del già menzionato avviso. In caso contrario, le nuove condizioni si intenderanno tacitamente accettate e pienamente valide ed efficaci nei rapporti tra Gestore e Utente aderente al Fondo.